

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 4 aprile 2024

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/11

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 4 aprile 2024.

Pubblicazione del bando di concorso.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121 concernente il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"* e, in particolare, l'articolo 33;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)*”;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed, in particolare, all’articolo 2, comma 1, la lettera c-bis), n. 1), introdotta dall’articolo 36, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTA inoltre, la lettera aaaa-sexies) dello stesso art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 95 del 2017, introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- esonera i candidati ai concorsi per vice ispettore, e qualifiche equiparate, della fase transitoria di cui alle lettere c) e seguenti dello stesso articolo 2 dall'accertamento dei requisiti attitudinali;
- VISTO infine, l'articolo 3, commi 7-ter, 13 e 13-bis, del d.lgs. n. 95 del 2017;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”* e, in particolare, l'articolo 2-bis;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, concernente *“Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento dei funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici e attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante *“Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante *“Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il *“Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- VISTO il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione AOODPIT141 del 9 febbraio 2021, che definisce l'elenco degli enti certificatori per le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
- VISTO il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 recante “*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c, c-bis), c-ter) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 8 marzo 2022, recante “*Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato*” e successivi aggiornamenti;
- VISTO il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 8 gennaio 2024, recante “*Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.*”
- CONSIDERATA la necessità di assicurare massima speditezza alle procedure concorsuali, previste nella fase transitoria di prima attuazione del d. lgs. n. 95 del 2017 e non ancora espletate, al fine di evitare flessioni dei livelli di operatività connessi alle significative carenze del personale nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
- RITENUTO di poter conseguire lo snellimento delle procedure selettive rideterminando, ai sensi del citato articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge n. 198 del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 2023, le modalità di svolgimento dei tre concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017 per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, non ancora avviati e da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della precedente lettera c-bis);
- RITENUTO di poter realizzare il citato obiettivo mediante la previsione di una partecipazione rafforzata del candidato e una determinazione anticipata, nel bando di concorso, dei titoli oggetto di valutazione in analogia a quanto previsto dal D.M. 9 settembre 2022, n. 168;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONSIDERATO che i posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre 2022 ammontano a 1370 unità, comprensivi dei 327, 490 e 553 posti resisi disponibili, rispettivamente, negli anni 2020, 2021 e 2022;

RITENUTO di dover bandire il concorso interno per titoli per vice ispettore della Polizia di Stato previsto per gli anni dal 2021 al 2023 dal citato articolo 2, comma 1, lettera *c-ter*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, a cui deve essere destinato il settanta per cento dei predetti posti complessivamente disponibili;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c-ter*, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), n. 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno per titoli per la copertura di **n. 959 posti** per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui può partecipare il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Sono, altresì, ammessi a partecipare, con riserva e nelle more della verifica del conseguimento della nomina a vice sovrintendente, coloro che hanno superato lo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato per le vacanze riferite al 31.12.2020 e che hanno conseguito, con decreto in corso di perfezionamento, la citata nomina all'esito del prescritto corso di formazione.

2. Dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, **n. 479 posti** sono riservati ai soli sovrintendenti capo in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, **n. 239 posti** sono riservati ai sovrintendenti capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, ai candidati muniti dell'attestato di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, sono riservati **n. 3 posti** ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

4. I posti riservati di cui ai commi 2 e 3, se non coperti, saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 1, anche se privo del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

conseguimento del diploma universitario, purché, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- b) non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione.

3. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; restano ferme le disposizioni di cui al successivo articolo 94.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Fatta salva la responsabilità penale e disciplinare, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - utilizzando esclusivamente la procedura informatica presente sul portale <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "concorso interno").

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo *corporate* di posta elettronica, una e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, con allegata copia della domanda presentata.

3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) cognome, nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) l'Ufficio/Reparto e la Sezione presso cui presta servizio;
- d) l'Ente matricolare di riferimento;
- e) se intende concorrere per i posti riservati ai sovrintendenti capo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando;
- f) se intende concorrere anche per i posti riservati ai sovrintendenti capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del presente bando;

- g) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 3, del presente bando;
- h) la data di assunzione, la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo;
- i) di non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- j) di non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- k) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio, ai sensi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
- l) tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito;
- m) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

4. Il candidato che intende revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le indicazioni presenti sul citato portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. I componenti della commissione esaminatrice sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima commissione.
6. Il Presidente e i membri della commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della commissione esaminatrice.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 5

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 25, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 3;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 6;
- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 3;
- 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore fino a punti 4, così distinti:

- ruolo dei SOVRINTENDENTI, relativo a ciascun anno

- Ottimo 54+2, punti 2;
- Ottimo 54+1, punti 1,99;
- Ottimo 54, punti 1,97;
- Ottimo 53, punti 1,96;
- Ottimo 52, punti 1,95;
- Ottimo 51, punti 1,94;
- Ottimo 50, punti 1,93;
- Distinto 49, punti 1,7;
- Distinto 48, punti 1,68;
- Distinto 47, punti 1,67;
- Distinto 46, punti 1,66;
- Distinto 45, punti 1,65;
- Distinto 44, punti 1,64;
- Distinto 43, punti 1,63;
- Distinto 42, punti 1,62;
- Distinto 41, punti 1,61;
- Buono 40, punti 1,2;
- Buono 39, punti 1,19;
- Buono 38, punti 1,18;
- Buono 37, punti 1,17;
- Buono 36, punti 1,16;
- Buono 35, punti 1,15;
- Buono 34, punti 1,14;
- Buono 33, punti 1,13;
- Buono 32, punti 1,12;

- ruolo ASSISTENTI e AGENTI, relativo a ciascun anno

- Ottimo 45+2, punti 2;
- Ottimo 45+1, punti 1,99;
- Ottimo 45, punti 1,97;
- Ottimo 44, punti 1,96;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ottimo 43, punti 1,95;
 - Ottimo 42, punti 1,94;
 - Ottimo 41, punti 1,93;
 - Distinto 40, punti 1,7;
 - Distinto 39, punti 1,68;
 - Distinto 38, punti 1,67;
 - Distinto 37, punti 1,66;
 - Distinto 36, punti 1,65;
 - Distinto 35, punti 1,64;
 - Distinto 34, punti 1,63;
 - Buono 33, punti 1,2;
 - Buono 32, punti 1,19;
 - Buono 31, punti 1,18;
 - Buono 30, punti 1,17;
 - Buono 29, punti 1,16;
 - Buono 28, punti 1,15;
 - Buono 27, punti 1,14;
 - Buono 26, punti 1,13;
- 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 4, così distinti:
- medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, punti 2;
 - medaglia d'argento al Valor Militare o Civile, punti 1,50;
 - medaglia di bronzo al Valor Militare o Civile, punti 1;
 - croce al valor militare, punti 1;
 - medaglia d'oro al merito civile, punti 0,80;
 - medaglia d'argento al merito civile, punti 0,70;
 - medaglia di bronzo al merito civile, punti 0,60;
 - medaglia d'oro fondazione Carnegie, punti 0,50;
 - medaglia d'argento fondazione Carnegie, punti 0,40;
 - medaglia di bronzo fondazione Carnegie, punti 0,30;
 - attestato di benemerenzza fondazione Carnegie, punti 0,20;
 - medaglia, croce, attestato commemorativo o di benemerenzza Nato, protezione civile o simili, punti 0,50;
 - promozione per merito straordinario, punti 2;
 - promozione per merito straordinario a vice sovrintendente, punti 3,5;
 - encomio solenne, punti 1,75;
 - encomio semplice, punti 1,30;
 - lode, punti 1;
 - commendatore "O.M.R.I.", punti 0,75;
 - ufficiale "O.M.R.I.", punti 0,40;
 - cavaliere "O.M.R.I.", punti 0,15;
 - medaglia d'oro olimpiadi, punti 1,40;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- medaglia d'argento olimpiadi, punti 1,20;
 - medaglia di bronzo olimpiadi, punti 1;
 - medaglia d'oro campionato mondiale, punti 1,20;
 - medaglia d'argento campionato mondiale, punti 1;
 - medaglia di bronzo campionato mondiale, punti 0,80;
 - medaglia d'oro coppa del mondo, punti 1,20;
 - medaglia d'argento coppa del mondo, punti 1;
 - medaglia di bronzo coppa del mondo, punti 0,80;
 - medaglia d'oro campionato europeo, punti 1;
 - medaglia d'argento campionato europeo, punti 0,80;
 - medaglia di bronzo campionato europeo, punti 0,60;
- 6) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2, così distinti:
- responsabile posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, punti 1,2;
 - indagini sotto copertura specificatamente determinate con provvedimento dell'autorità competente (DCSA), punti 1,2;
 - responsabile servizio prevenzione e protezione, punti 0,80;
 - cassiere, punti 0,40;
 - consegnatario VECA/TLC/responsabile armeria, punti 0,40;
 - *focal point*, punti 0,40;
 - preposto (sicurezza sul lavoro), punti 0,40;
 - amministratore di reti informatiche/*Tutor Mipgweb*, punti 0,20;
 - Pubblico Ministero, punti 1 (qualora l'incarico si esaurisca nel corso di una sola giornata verrà attribuito il punteggio di 0,1);
 - docenza/conferenza, punti 0,80 (qualora l'incarico si esaurisca nel corso di una sola giornata verrà attribuito il punteggio di 0,1);
- 7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione, superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 8 marzo 2022 e successivi aggiornamenti, ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2, così distinti:
- corsi di specializzazione, di cui alla Macro area A e B, punti 1,2;
 - corsi di elevata qualificazione, di cui alla Macro area B, punti 0,80;
 - corsi di media qualificazione, di cui alla Macro area C, punti 0,40;
 - corsi qualificanti, di cui alla Macro area D, punti 0,20;
- 8) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, punti 1;

b) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) diploma di qualifica professionale, punti 0,5;
- 2) diploma di scuola secondaria di secondo grado, punti 1;
- 3) diploma di laurea, punti 2;
- 4) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, punti 3,5;
- 5) diplomi di specializzazione universitaria, punti 1,5;
- 6) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, punti 2;
- 7) master universitari di primo o di secondo livello, punti 2;
- 8) dottorato di ricerca, punti 2;
- 9) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, punti 0,5;
- 10) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, punti 0,5.

2. La commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.

3. La commissione esaminatrice procede alla valutazione di cui al comma 1, limitatamente ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio concorsi.

4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
- b) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
- c) assegnazione di un punteggio maggiore alle promozioni per merito straordinario che determinano il passaggio al ruolo superiore;
- d) attribuzione di un punteggio al titolo di studio di livello più elevato: il punteggio così attribuito si intende comprensivo di quello previsto per i titoli di studio di minore livello.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 saranno rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

6. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, e sottoscritte, entro 10 giorni, per conferma, dal candidato.

7. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

8. Le schede di cui al comma 7 sono singolarmente pubblicate sul portale concorsi <https://concorsionline.poliziadistato.it>, nell'area personale del candidato il quale, entro dieci giorni, può segnalare eventuali errori sollecitando la rivalutazione dei titoli prima della definitiva formulazione della graduatoria finale. In tale ipotesi la commissione esaminatrice procede al riesame della posizione del candidato entro i quarantacinque giorni successivi.

ART. 6

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria ciascun candidato potrà consultare, nella propria area riservata sul portale <https://concorsionline.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, la rispettiva scheda di valutazione dei titoli elaborata dalla commissione esaminatrice.

ART. 7

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza datato 8 gennaio 2024.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 8

Trattamento dei dati personali e accesso ai documenti amministrativi

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e delle politiche del personale – Servizio concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196 del 2003. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e delle politiche del personale, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica dipps035.0601@pecps.interno.it.

ART. 9

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 04 APR. 2024

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pisani